FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2076/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 0040/TFNSVE/2026-2027

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Antonino Piro - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 28 ottobre 2026, la seguente

Sul ricorso presentato in data 3 agosto 2026 dalla società Delfino Pescara 1936 Spa avverso il riconoscimento, la certificazione e la condanna in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. al pagamento del premio/indennizzo relativo al calciatore Andrea Oliveri, disposto con accordo in bollo n. 0003493061/25 e Prot. n. 0010614460/25 adottato dalla Lega di Serie B in data 10/07/2026", la seguente

**DECISIONE**

**Il ricorso**

Con ricorso depositato in data 3.08.2026 ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, la Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha impugnato la certificazione emessa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 0010614460/25 del 10.07.2026), con la quale è stato accertato il diritto di Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. a percepire l'indennizzo di Euro 100.000,00 previsto dall'accordo accessorio al trasferimento temporaneo del calciatore Andrea Oliveri per la stagione sportiva 2025/2026.

Il presupposto della certificazione è costituito dal mancato raggiungimento, da parte del calciatore, della soglia minima di 15 presenze nel campionato di Serie B di almeno 30 minuti ciascuna, così come pattuita nell'accordo di cessione temporanea stipulato tra le due società.

Il Pescara ha formulato le seguenti domande, in ordine graduato: a) in via principale: nullità della clausola per contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo, con il divieto di interferenza nella libertà tecnica della società utilizzatrice e per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c.; b) in via gradata: impossibilità originaria o sopravvenuta dell'oggetto della prestazione ex artt. 1346 e 1463 c.c., o comunque di inesigibilità della prestazione, per effetto dei reiterati infortuni muscolari occorsi al calciatore nel corso della stagione; c) in via ulteriormente gradata: operatività della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo in relazione agli eventi infortunistici documentati, con conseguente neutralizzazione o riduzione delle presenze rilevanti ai fini del conteggio; d) in via subordinata: riduzione equitativa dell'indennizzo ex art. 1384 c.c. per manifesta sproporzione dell'importo rispetto all'interesse

concreto di Atalanta all'adempimento, chiedendone la riduzione nella misura del 90% ovvero in quella ritenuta di giustizia.

Con controdeduzioni depositate in data 7.08.2026 ai sensi dell'art. 91, comma 5, CGS, si è costituita Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso in ogni sua parte. A sostegno delle proprie difese, Atalanta ha dedotto: la piena conformità della clausola al quadro normativo federale, ed in particolare agli artt. 103 e 103 bis delle NOIF , la coerenza della pattuizione con la prassi consolidata dei trasferimenti temporanei nel calcio professionistico; l'insussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per l'operatività della clausola di salvaguardia, stante il mancato rispetto da parte del Pescara degli oneri formali di comunicazione e l'impossibilità di ricondurre alcuno degli infortuni alla soglia di prognosi superiore a 60 giorni richiesta dall'accordo. In via subordinata, Atalanta ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo nella misura massima ritenuta dovuta.

**Il dibattimento**

Non si sono costituiti, pur ritualmente evocati in giudizio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A , la Lega Nazionale Professionisti Serie B ed il calciatore Andrea Oliveri.

Il Collegio ne dichiara pertanto la contumacia.

All'udienza del 9.10.2026, su concorde richiesta delle parti, il Tribunale ha assegnato termini sfalsati per il deposito di memorie di replica: sino al 15.10.2026 in favore della ricorrente e sino al 22.10.2026 in favore della resistente Atalanta. Entrambe le parti hanno tempestivamente depositato le memorie autorizzate, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

All'udienza del 28.10.2026, sentiti i rispettivi difensori il procedimento è stato trattenuto in decisione.

**Fatto**

Premesso che in data 19.08.2025, le parti hanno stipulato un accordo di cessione temporanea del calciatore Andrea Oliveri dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. alla Delfino Pescara 1936 S.p.A. per la stagione sportiva 2025/2026 (modulo n. 0003493061/25), in conformità alla disciplina di cui all'art. 103 NOIF .

L'accordo prevedeva, tra le clausole accessorie, un indennizzo di Euro 100.000,00 a favore di Atalanta, dovuto qualora il calciatore non avesse totalizzato almeno 15 presenze in gare ufficiali di Serie B per almeno 30 minuti ciascuna.

La clausola disciplinava altresì le ipotesi equiparate alle presenze utili, disponendo che fossero conteggiate come presenze anche le gare nelle quali il calciatore non avesse potuto essere impiegato.

Nel corso della stagione, il calciatore ha riportato tre distinti episodi infortunistici di natura muscolare, e segnatamente: il primo, occorso il 22.10.2025, con prognosi iniziale sino al 10.11.2025 e guarigione anticipata attestata in data 8.11.2025, comunicato ad Atalanta in data 24.10.2025; il secondo, occorso il 21.11.2025 nel corso della gara Catanzaro–Pescara, con prognosi iniziale di 20 giorni (22.11.2025–11.12.2025) e successiva proroga di ulteriori 20 giorni, comunicato ad Atalanta in data 9.12.2025; il terzo, occorso il 12.02.2026, con prognosi sino al 13.04.2026, comunicato ad Atalanta soltanto in data 9.06.2026.

Al termine della stagione sportiva 2025/2026, il calciatore non ha raggiunto la soglia contrattuale di 15 presenze, avendone totalizzate 12 utili ai fini dell'accordo. La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha quindi rilasciato la relativa certificazione di debenza dell'indennizzo in favore di Atalanta, atto che il Pescara ha impugnato con il presente ricorso.

**Diritto**

Il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.

La domanda principale formulata dal Pescara, volta a ottenere la declaratoria di nullità della clausola per contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo e per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., non merita accoglimento.

Il Pescara deduce che la clausola si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di scelta tecnica dell'allenatore, con il divieto di interferenza della società cedente nelle scelte della società utilizzatrice e con le previsioni dell'art. 18 bis del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori.

Il Collegio non condivide tale impostazione. La clausola non impone alla società utilizzatrice alcun obbligo di schierare il calciatore in campo, né introduce meccanismi sanzionatori diretti sulla gestione tecnica della rosa. Essa si limita a prevedere una conseguenza economica al verificarsi di un dato di fatto obiettivo – il mancato raggiungimento di 15 presenze – rimettendo alla piena discrezionalità del Pescara le scelte di formazione. L'eventuale pressione economica derivante dall'esistenza della clausola

non costituisce, di per sé, una violazione della libertà tecnica, ma è conseguenza fisiologica dell'aver liberamente assunto un obbligo contrattuale.

Né a diversa conclusione conducono gli ulteriori argomenti sviluppati dalla ricorrente nella memoria autorizzata. Il richiamo al Manual on TPI and TPO in Football Agreements pubblicato dalla FIFA, e alla distinzione ivi tracciata tra incentivi "positivi" all'impiego del calciatore e conseguenze economiche "negative" per il suo mancato impiego, non è decisivo. Si tratta di uno strumento di orientamento interpretativo, privo di efficacia normativa diretta nell'ordinamento federale, che non può prevalere sulla disciplina dei trasferimenti temporanei dettata dagli artt. 103 e 103 bis NOIF, alla quale rinvia l'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 nel rimettere alle Federazioni Sportive Nazionali la fissazione delle modalità di cessione del contratto di lavoro sportivo. In ogni caso, l'art. 18 bis del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori presuppone che il contratto attribuisca alla società controparte o a un terzo la capacità di influire sull'indipendenza, sulle politiche o sulle prestazioni delle squadre della società in materia di impiego e di trasferimenti: capacità che la clausola in esame non conferisce ad Atalanta, priva di qualsiasi potere di istruzione, direttiva o intervento sulla formazione.

Neppure persuade il richiamo all'art. 48, comma 3, NOIF, che fa obbligo alle società di schierare in campo, nelle gare ufficiali, la migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. Tale disposizione, letta unitamente alla previsione dell'Accordo collettivo Lega Serie B–AIAC che preclude alla società ingerenze nelle competenze tecniche dell'allenatore, conferma che le scelte di formazione appartengono all'autonomia tecnica di quest'ultimo e restano sottratte a condizionamenti esterni, ivi compresi quelli della società cedente. Gli elementi acquisiti al giudizio non smentiscono, ma anzi confermano, tale assetto: delle 12 presenze utili maturate dal calciatore, 9 risultano conseguite sotto la conduzione tecnica dell'allenatore Vivarini e 3 dopo il subentro dell'allenatore Gorgone, dato che appare coerente con l'esercizio di libere scelte tecniche.

Quanto alla dedotta incidenza della clausola sulla tutela della salute dell'atleta, il Collegio osserva che la valutazione dell'idoneità e dell'abilità del calciatore all'impiego è rimessa in via inderogabile al medico sociale responsabile, secondo la disciplina di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 36/2021 e alle norme federali in materia di tutela medico-sportiva, e non è in alcun modo nella disponibilità delle parti. La clausola non incide su tale valutazione, ma si limita a ripartire tra le società il rischio economico dell'indisponibilità del calciatore, regolando espressamente, mediante la clausola di salvaguardia, l'ipotesi dell'infortunio di maggiore gravità. Non può infine trascurarsi che la ricorrente, la quale conosceva le richiamate disposizioni al momento della sottoscrizione dell'accordo, ne ha eccepito l'incompatibilità con la clausola soltanto a stagione conclusa e a indennizzo maturato.

Peraltro, come emerge dai precedenti resi su clausole di analogo tenore da questo Tribunale, dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello e dal Collegio di Garanzia dello Sport, l'ordinamento federale ammette e disciplina clausole di questo tipo negli accordi di cessione temporanea, confermandone la compatibilità con i principi generali dello sport professionistico.

La giurisprudenza civile ha chiarito che la verifica di meritevolezza ex art. 1322 c.c. non coincide con un sindacato di mera convenienza economica, ma riguarda lo scopo pratico perseguito dalle parti.

Un contratto non è immeritevole sol perché risulti economicamente svantaggioso per una delle parti.

Nel caso in esame, la clausola persegue uno scopo negoziale riconoscibile e non irragionevole: tutelare l'interesse della società cedente a che il calciatore, ceduto in prestito per garantirne la valorizzazione, venga effettivamente e adeguatamente impiegato dalla società utilizzatrice, con corrispondente beneficio tecnico-sportivo per entrambe le parti. Tale funzione non è incompatibile con l'ordinamento né con i principi del calcio professionistico. La domanda principale di nullità viene pertanto rigettata, anche in considerazione del fatto che, come sopra accennato, solamente a stagione conclusa e a indennizzo ormai maturato la ricorrente ha contestato la clausola in esame, mentre nelle varie interlocuzioni tra le parti, intervenute nel corso della S.S. e relative alle comunicazioni degli infortuni del calciatore Oliveri, la stessa non veniva invece contestata.

Il Pescara deduce, in via gradata, l'inoperatività della clausola per impossibilità originaria dell'oggetto ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., sostenendo che il mancato raggiungimento delle 15 presenze è dipeso esclusivamente dagli infortuni muscolari occorsi al calciatore.

Anche questa domanda non può trovare accoglimento.

Il contratto tra le parti disciplina espressamente il rischio dell'infortunio del calciatore, prevedendo una specifica clausola di salvaguardia operante al ricorrere di due condizioni cumulative: che si tratti di un singolo infortunio con prognosi superiore a 60 giorni e che la relativa documentazione sia stata comunicata entro 10 giorni nelle forme previste. La presenza di tale previsione puntuale dimostra che le parti hanno inteso regolare contrattualmente l'allocazione del rischio infortuni, assegnandone la rilevanza esoneratrice solo nelle ipotesi tassativamente indicate.

In presenza di una simile regolamentazione pattizia, non vi è spazio per invocare l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., il quale presuppone che il mancato adempimento sia dovuto a una causa non imputabile al debitore che abbia reso oggettivamente e totalmente impossibile la prestazione. Nel caso di specie, il rischio infortuni è stato espressamente considerato dalle parti ed è stato disciplinato, sia pure in modo selettivo. L'impiego del calciatore per almeno 15 presenze non è divenuto oggettivamente e totalmente impossibile per causa non prevedibile: gli infortuni erano eventi rientranti nell'alea negoziale ordinaria di un trasferimento temporaneo nel calcio professionistico.

Le medesime considerazioni valgono per la dedotta inesigibilità della prestazione. La prestazione dovuta dalla ricorrente in forza della clausola ha natura pecuniaria e, in quanto tale, non è suscettibile di divenire impossibile né inesigibile; l'indisponibilità fisica del calciatore non attiene alla prestazione, ma al fatto al cui mancato verificarsi le parti hanno collegato l'insorgenza dell'obbligazione. Né rileva che il calciatore sia rimasto indisponibile per un numero complessivo di giorni superiore alla soglia contrattuale: la clausola attribuisce rilievo al solo singolo infortunio, e la sommatoria proposta dalla ricorrente finirebbe per riscrivere l'allocazione del rischio liberamente concordata dalle parti.

La domanda viene pertanto rigettata.

Il Pescara deduce, in ulteriore via gradata, che gli eventi infortunistici occorsi al calciatore avrebbero dovuto attivare la clausola di salvaguardia contenuta nell'accordo, con conseguente equiparazione delle gare non disputate a presenze utili.

Il Collegio, in ossequio al criterio interpretativo di rigore testuale già delineato dalla Corte Federale d'Appello, rileva che, durante il primo ed il secondo episodio infortunistico la prognosi accertata non integra il requisito della prognosi superiore a 60 giorni stabilito dall'accordo. La clausola di salvaguardia non è operante per questi episodi a prescindere dalla verifica delle formalità di comunicazione.

Resta conseguentemente assorbita l'istanza, formulata dalla resistente Atalanta, di espunzione del doc. 11 di parte ricorrente (certificato di proroga relativo al secondo episodio): anche tenendo conto della proroga ivi attestata, la prognosi complessiva del secondo episodio, pari a circa 40 giorni, rimane inferiore alla soglia contrattuale.

In merito al terzo episodio la prognosi decorre dal 12.02.2026 al 13.04.2026, per una durata pari a 60 giorni. Essa, dunque, non è superiore a 60 giorni, come richiesto dal tenore letterale della clausola, sicché il requisito temporale non risulta integrato. In ogni caso, anche a voler ritenere soddisfatto tale requisito, risulta dagli atti che la comunicazione documentata ad Atalanta è avvenuta soltanto in data 9.06.2026, a distanza di quasi quattro mesi dall'evento e ben oltre il termine di 10 giorni pattuito. Tale inosservanza preclude in radice l'operatività della clausola di salvaguardia, che esige il rispetto cumulativo di entrambe le condizioni.

Non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la clausola non prevederebbe alcuna specifica sanzione per la comunicazione tardiva. La comunicazione della documentazione entro 10 giorni non costituisce un obbligo accessorio, la cui violazione debba essere presidiata da un'apposita sanzione, ma una condizione di operatività dell'equiparazione convenzionale tra gare non disputate e presenze utili: in difetto di essa, l'equiparazione semplicemente non si produce. Quanto alla giustificazione addotta, riferita a un malfunzionamento del sistema di posta elettronica conseguente a un aggiornamento effettuato nei primi giorni di marzo 2026, essa, oltre a non essere documentata, è comunque irrilevante, poiché a quella data il termine di 10 giorni decorrente dal 12.02.2026 era già spirato. Il rispetto dei termini, d'altra parte, assolve nell'ordinamento sportivo a un'essenziale funzione di certezza dei rapporti.

Il Pescara ha sostenuto, in subordine, che i tre episodi potessero essere ricondotti a un'unica lesione continuata, con conseguente cumulo dei giorni di prognosi e superamento della soglia contrattuale.

Tale tesi non può essere accolta. La clausola fa espresso riferimento al "singolo infortunio", locuzione che non consente la sommatoria di eventi fisicamente e temporalmente distinti.

Peraltro, anche a voler accedere alla prospettazione secondo cui il secondo episodio costituirebbe una recidiva del primo, in quanto occorso nella medesima sede anatomica, la somma delle relative prognosi (18 giorni per il primo episodio, guarito anticipatamente l'8.11.2025, e circa 40 giorni per il secondo, comprensivi della proroga) non supererebbe comunque la soglia di 60 giorni. Il terzo episodio, occorso il 12.02.2026, a distanza di oltre due mesi e mezzo dal secondo, non è in alcun modo riconducibile ai precedenti.

L'interpretazione proposta dal Pescara contrasta con il tenore letterale dell'accordo e, seguendo il criterio ermeneutico già richiamato, non può essere estesa per analogia.

La domanda relativa alla clausola di salvaguardia viene pertanto rigettata.

La domanda subordinata di riduzione equitativa dell'indennizzo ex art. 1384 c.c. non merita accoglimento.

L'art. 1384 c.c. attribuisce al giudice il potere di ridurre equitativamente la penale quando l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero quando l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Il Collegio ritiene che la norma non trovi applicazione nella fattispecie. La clausola in esame, come sopra chiarito, non pone a carico della società utilizzatrice alcun obbligo di schierare il calciatore, sicché il mancato raggiungimento della soglia di 15 presenze non integra un inadempimento al quale possa ricollegarsi una penale, ma costituisce il fatto obiettivo al cui verificarsi le parti hanno liberamente subordinato l'insorgenza dell'obbligazione pecuniaria. Difetta, pertanto, il presupposto stesso dell'istituto, ossia un'obbligazione principale suscettibile di adempimento parziale o di inadempimento, e non vi è spazio neppure per un'applicazione analogica, che finirebbe per sostituire alla regola negoziale una diversa regola di fonte giudiziale.

Ma anche a voler accedere alla qualificazione della clausola in termini di penale, la domanda non potrebbe comunque essere accolta, non ricorrendo alcuna manifesta eccessività dell'importo pattuito rispetto all'interesse della creditrice.

L'indennizzo di Euro 100.000,00 è stato determinato da due società professionistiche, operatori qualificati del settore, nel pieno esercizio della loro autonomia negoziale e in coerenza con la prassi dei trasferimenti temporanei. La struttura della clausola, che collega l'insorgenza dell'obbligazione al mancato raggiungimento di una soglia unitaria e non prevede una graduazione proporzionale, è frutto di una scelta consapevole delle parti, le quali ben avrebbero potuto pattuire meccanismi progressivi e non lo hanno fatto. Il raggiungimento di 12 presenze utili sulle 15 richieste non configura quindi un'esecuzione parziale, ma il mancato verificarsi della condizione cui le parti hanno inteso attribuire rilievo, e la sua valorizzazione in chiave riduttiva si tradurrebbe in una inammissibile riscrittura dell'accordo.

Del pari, gli episodi infortunistici occorsi al calciatore non possono assumere rilievo ai fini della riduzione: le parti hanno disciplinato espressamente il rischio infortuni mediante la clausola di salvaguardia, circoscrivendone l'operatività alle ipotesi ivi tassativamente previste, e consentire che quegli stessi eventi, privi dei requisiti pattuiti, incidano sulla misura dell'indennizzo significherebbe ottenere per via equitativa l'effetto che la clausola contrattuale non consente di conseguire.

Concorrono, infine, a escludere qualsiasi sproporzione ulteriori elementi. La cessione temporanea è avvenuta a titolo gratuito, sicché l'indennizzo costituiva l'unica utilità economica che la cedente poteva ritrarre dall'operazione in caso di mancato raggiungimento della soglia, a fronte del pregiudizio derivante dall'insufficiente valorizzazione sportiva del calciatore. La ricorrente, inoltre, ha reiteratamente disatteso gli oneri di comunicazione e documentazione previsti dall'accordo, privando la cedente della possibilità di seguire tempestivamente l'andamento del rapporto. Infine, dalle distinte di gara prodotte dalla resistente (doc. J) risulta che il calciatore è stato inserito nella lista dei convocati in occasione delle gare dalla 29ª alla 32ª giornata e della 34ª giornata, ossia anche nel periodo di prognosi relativo al terzo episodio, circostanza che smentisce l'asserita incidenza decisiva degli infortuni sulla sua effettiva disponibilità.

Per le medesime ragioni non sussistono i presupposti per un esercizio officioso del potere di riduzione.

La domanda subordinata viene pertanto rigettata e deve trovare integrale applicazione l'accordo contrattuale stipulato tra le parti, con conseguente debenza dell'indennizzo nell'intero importo di Euro 100.000,00 e conferma della certificazione impugnata.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve quindi:

Dichiararsi la contumacia della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del calciatore Andrea Oliveri, regolarmente intimati e non costituiti nel presente procedimento;

Rigettarsi la domanda principale proposta da Delfino Pescara 1936 S.p.A. volta alla declaratoria di nullità della clausola di indennizzo per contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo e per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c.;

Rigettarsi la domanda di declaratoria di inapplicabilità della clausola per impossibilità originaria o sopravvenuta della prestazione;

Rigettarsi la domanda di operatività della clausola di salvaguardia relativa agli episodi infortunistici occorsi al calciatore Andrea Oliveri nel corso della stagione sportiva 2025/2026;

Dichiarare assorbita l'istanza di espunzione del doc. 11 di parte ricorrente formulata da Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.;

Rigettare la domanda subordinata di riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. e, per l'effetto, dichiarare dovuto da Delfino Pescara 1936 S.p.A. in favore di Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. l'indennizzo nell'intero importo di Euro 100.000,00, in esecuzione degli

accordi contrattuali di cui all'accordo accessorio alla cessione temporanea del calciatore Andrea Oliveri per la stagione sportiva 2025/2026;

Conferma la certificazione emessa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 0010614460/25 del 10.07.2026).

Le spese del presente procedimento, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente Delfino Pescara 1936 S.p.A., in favore di Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese secondo motivazione.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Loredana Germanò — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai